



Comune di Palermo

Il Presidente del Consiglio Comunale

DISPOSIZIONE n. 7 del 24/03/2020

OGGETTO: Svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sedute delle Commissioni Consiliari con modalità telematiche mediante collegamento “a distanza” ai sensi dell’art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 17.03.2020).

Il Presidente del Consiglio Comunale

Visto l'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (O.R.EE.LL.), approvato con la Legge regionale 15/03/1963 n. 16 e ss.mm. ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Palermo,

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 363 di data 08/6/2017, entrato in vigore il 4/7/2017;

Preso atto che il vigente Regolamento del Consiglio Comunale regola le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle sette Commissioni Consiliari Permanenti istituite dall'art. 9 e delle (eventuali) Commissioni Speciali, costituite ai sensi dell'art. 16, prevedendo la presenza fisica dei Consiglieri Comunali e non contempla la possibilità che le medesime sedute possano svolgersi mediante sistemi di "Videoconferenza";

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove, al punto uno, si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

Richiamate le disposizioni emanate in ragione delle contingenti emergenze sanitarie (vedasi, da ultimo, le disposizioni ex D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020) e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2020 n. 60), nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2020;

- l'articolo 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 laddove si prevede al punto 6) che «le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente» e, al punto 10), che «per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile»;

Visto l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (GURI n. 70 del 17.03.2020) che prevede quanto segue:

“ 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”

Vista, altresì, la circolare n. 7 del 18/03/2020 (prot. n. 3461 del 18/03/2020), emanata dalla Regione Siciliana- Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica -Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, la quale:

- richiama, tra le altre principali norme contenute nel citato Decreto Legge “*che coinvolgono gli enti locali*”, anche la disposizione di cui al relativo art. 73, esplicitando che lo stesso consente agli organi di Consiglio e di Giunta dei Comuni di riunirsi “[...]fino alla data di cessazione dello stato di emergenza[...]”, secondo “[...]modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza[...]”, nel rispetto dei criteri fissati dal suddetto articolo;
- evidenzia espressamente come, “[...]in considerazione della grave situazione di emergenza nazionale in atto, non si ravvedono motivazioni per escluderne l'immediata applicabilità nei confronti degli enti locali siciliani anche per ragioni di uniformità con il restante territorio nazionale”;

Rilevato che l'emergenza sanitaria del virus Covid-19, rende necessario ed indifferibile la disposizione normativa dell'art. 73, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, al fine di contemplare che le sedute del Consiglio Comunale e delle sue Commissioni Consiliari possano svolgersi con le modalità della videoconferenza –(ovvero con modalità telematiche mediante collegamento “a distanza”)- nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati ed a mezzo di sistemi idonei a consentire la identificazione certa dei partecipanti, ad assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute ed a garantire lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto;

Ritenuto, di dover esercitare in via d'urgenza il potere disciplinatorio temporaneo attribuito allo scrivente dalla superiore norma, allo scopo di poter effettuare fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria in corso le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari con le modalità della videoconferenza, nel rispetto dei “criteri di trasparenza e tracciabilità”, definiti nel documento allegato alla presente (**allegato n. 1**) ed assicurando adeguata pubblicità allo svolgimento delle sedute, ove previsto;

Rilevato, altresì, che il Consiglio Comunale potrà comunque adottare apposito provvedimento per l'integrazione del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di prevedere per le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria in corso, la modalità della “videoconferenza” come modalità alternativa alla presenza fisica dei Consiglieri Comunali;

Richiamati, a conferma di quanto detto nel superiore capoverso, in particolare, le disposizioni:

- della Legge regionale 21/5/2019 n. 7 (“*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*”), che incentiva, in relazione agli istituti ivi disciplinati (silenzio-assenso, accesso, conferenza dei servizi simultanea, nella presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni), l'uso della telematica nello svolgimento dei rapporti interni, nonché tra l'Amministrazione procedente e le altre Amministrazioni o i rapporti con l'utenza privata;
- dell'art. 19, comma 1, della citata L.R. 7/2019 che, ancora, prevede: “*La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti*”;
- del Decreto Legislativo 7/03/2005 n. 82 del 2005 (“Codice dell'amministrazione digitale”):
 - l'art. 7, comma 1, laddove si legge che “*Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti*”;

telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.”;

- l'art. 12, comma 1, ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”*, e comma 3-bis che dispone: *“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.”;*
- l'art. 41, comma 1, che recita: *“Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.”;*
- l'art. 45, comma 1, secondo cui *“I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;*

Ritenuto, pertanto, che la compresenza fisica non costituisca presupposto indispensabile per assicurare il regolare svolgimento dell'organo collegiale, potendo disciplinarsi una modalità alternativa che, nel rispettare il metodo collegiale e quello della parità di trattamento dei singoli componenti, consenta ugualmente lo svolgimento delle relative sedute;

Ritenuto, per quanto sopra, di dovere adottare specifico provvedimento che stabilisca lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in modalità di videoconferenza a mezzo di strumenti idonei a consentire l'identificazione con certezza dei partecipanti alle adunanze, la regolarità dello svolgimento delle stesse, lo svolgimento delle funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa attribuite al segretario comunale *ex art. art. 97 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;*

Richiamati, al riguardo:

- l'art. 52 della Legge n. 142/1990 recepito dall'art. 1, comma, 1 lett. h), della L.R. n. 48/1991, afferente alla partecipazione del Segretario Comunale *“alle riunioni della giunta e del consiglio”* (e, per lo svolgimento delle funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa attribuite al segretario comunale, l'art. 97 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267);
- l'art. 186 della L.R. n. 16/1963 (O.R.EE.LL.) che contempla l'assistenza del segretario alle adunanze dell'organo consiliare prevedendo che *“Alle adunanze assiste il segretario dell'ente, il quale redige i verbali delle deliberazioni. Nel verbale debbono essere indicati gli intervenuti ed i punti principali delle discussioni nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. I verbali sono letti nella successiva adunanza del collegio e da questo approvati. Sono firmati dal Presidente del Collegio stesso, dal componente anziano fra i presenti e dal segretario”;*

Richiamati, altresì, i commi 10 e 11 dell'art. 12 (rubricato *“Le sedute della Commissione”*) del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, che così recitano: *“10. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, delegato dal Segretario generale. 11. Delle sedute, a cura del*

segretario è redatto un sommario processo verbale, che deve essere sottoscritto dal/dalla presidente e dal segretario stesso”.

Precisato che, anche con particolare riferimento alle modalità di collegamento telematico, dovrà essere garantita attraverso idonei ed adeguati strumenti informatici (ad es. streaming etc.) la pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari o la necessaria riservatezza, nei casi previsti dalla legge e dal vigente Regolamento Comunale;

Ritenuta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, **la propria competenza** ad adottare specifico provvedimento che stabilisca che lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari avvenga in modalità telematiche mediante videoconferenza

DISPONE

- **Adottare** le modalità telematiche per il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari durante l’emergenza sanitaria in corso mediante collegamento “a distanza”, secondo i “criteri di trasparenza e tracciabilità” riportati nell’allegato documento (**allegato n. 1**), che consentano l’effettiva partecipazione dei componenti, l’espletamento delle funzioni referenti, consultive e di assistenza giuridico-amministrativa attribuite dalla legge al Segretario Generale, l’espletamento delle funzioni di verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e la loro pubblicità, ad eccezione dei casi di riservatezza previsti dalla legge o dal vigente regolamento Comunale.
- **Demandare** al Segretario generale, anche avvalendosi dell’Ufficio Innovazione, il coordinamento delle azioni da porre in essere a cura della società partecipata SISPI S.p.A., per tutti gli adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, dai quali non dovranno scaturire oneri finanziari per l’Amministrazione comunale, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al presente provvedimento, nonché per supportare l’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale, già dalla fase di prima attivazione della modalità telematica.
- **Dare atto che** il Consiglio Comunale potrà adottare apposito provvedimento per la integrazione del vigente Regolamento del Consiglio Comunale in merito alla regolamentazione del funzionamento dell’Organo Consiliare e delle sue Commissioni, al fine di prevedere, dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria in corso, la modalità della “videoconferenza” come modalità alternativa rispetto alla presenza fisica dei Consiglieri Comunali, per le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to. Salvatore Orlando

ALLEGATO n. 1

Criteria per la regolamentazione del funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in modalità “a distanza”

Art. 1 – Principi e criteri per le sedute “a distanza”

1. E' consentito lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sedute delle Commissioni Consiliari previste dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con modalità telematica mediante collegamento cosiddetto “a distanza”, senza la necessaria contestuale presenza fisica dei Consiglieri componenti presso la sede dell'adunanza indicata all'atto della convocazione.
2. Il collegamento telematico, con modalità di videoconferenza, assicura autenticità e regolarità delle sedute che potranno validamente svolgersi, con la partecipazione “a distanza”, ove ne venga previamente contemplata la possibilità nell'avviso di convocazione, di uno o più componenti, rispettivamente, del Consiglio Comunale o della Commissione Consiliare, e, del Segretario generale (o suo sostituto) o del segretario della Commissione Consiliare, che interverranno da luoghi diversi dalla sede di convocazione ove si svolge la seduta in cui saranno video/telecollegati. Le sedute, ove sia ugualmente previsto nell'avviso di convocazione, possono essere tenute in forma completamente “a distanza” con collegamento telematico, ossia anche senza la necessaria contestuale presenza fisica di tutti i componenti del Consiglio Comunale o della Commissione Consiliare e del Segretario Generale o del segretario della Commissione Consiliare.
3. Resta nella facoltà del Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente del Consiglio Comunale, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, del/della Consigliere/a più anziano per voti escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o, altrimenti, precisare la diversa modalità di effettuazione della seduta.
4. La medesima facoltà di cui al superiore comma 3 è riconosciuta al Presidente della Commissione Consiliare o, in caso di sua assenza, al Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, al/alla consigliere/a più anziano per età che convoca la Commissione Consiliare.
5. Nei casi superiormente descritti di adunanze mediante collegamento telematico “a distanza”, alle quali intervengono alcuni o tutti i suoi componenti in videoconferenza, le sedute, in via convenzionale, si intenderanno effettuate presso l'aula consiliare di Palazzo delle Aquile per il Consiglio Comunale e, per le Commissioni Consiliari, presso la rispettiva sede istituzionale, da indicarsi nell'avviso di convocazione; di tale circostanza si darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti che siano intervenuti in videoconferenza.

Art. 2 – Tecnologia necessaria

1. Per lo svolgimento in modalità telematica “a distanza” delle sedute è necessario che il collegamento audio/video realizzato con l'utilizzo ed il supporto delle strumentazioni tecnologiche:
 - consenta la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti nonché garantisca la possibilità di accertare a chi presiede la seduta e al Segretario verbalizzante l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- consenta a tutti i componenti di avere immediata percezione della presenza in remoto degli altri partecipanti, visionare gli atti della riunione, intervenire alla discussione e alla votazione simultanea e palese sugli argomenti all'ordine del giorno;
- assicuri la massima sicurezza possibile del sistema;
- assicuri la pubblicità e trasparenza delle sedute, fatta eccezione per quelle riservate ai sensi di legge o di Regolamento;

2. Sono considerate tecnologie idonee allo scopo:

- videoconferenza;
- web conference;
- teleconferenza;
- audioconferenza;
- multiconferenza audio/video/web
- altri mezzi che l'informatica dovesse rendere disponibili in futuro.

Art. 3 – Metodologia, regolazione, verbalizzazione e pubblicità

1. Per lo svolgimento delle sedute “distanza” il Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, delle congrue informazioni nonché la pubblicità delle sedute oppure la loro riservatezza nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento del Consiglio Comunale;
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per il quorum deliberativo;
3. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale o della Commissione Consiliare daranno, rispettivamente, evidenza il Segretario del Consiglio Comunale o il segretario della Commissione Consiliare nel relativo processo verbale, indicando il numero complessivo dei soggetti partecipanti alla seduta, sia in sede che in remoto.
4. La pubblicità della seduta del Consiglio Comunale e della Commissione Consiliare potrà avvenire a mezzo della trasmissione della medesima in streaming sul sito istituzionale dell'Ente o con altro canale informatico oppure con altri mezzi idonei a dare adeguata pubblicità che l'informatica rendesse disponibili; delle modalità prescelte si darà evidenza nell'avviso di convocazione e nel relativo processo verbale.

Art. 4 – Attuazione e competenze

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza dell'Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale, per le attività di rispettiva competenza a supporto dell'organo consiliare, in base all'organigramma ed alle macro-attività *pro-tempore* vigenti, contemplate nel regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (R.O.U.S.).
2. L'organizzazione e l'attuazione tecnologico-informativa del presente atto avverrà a cura della SISPI S.p.a. e con il tramite della struttura organizzativa comunale competente in base al vigente R.O.U.S., che supporterà gli Uffici interessati, anche verificando l'idoneità dei servizi informatici e della strumentazione informatica e tecnologica da utilizzare.